

ASSONIME - – Settembre 2016

GIURISPRUDENZA IMPOSTE	
Nota di commento	Oggetto
nota di prossima pubblicazione	Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n.13378, Sui limiti di utilizzo della dichiarazione integrativa a favore del contribuente soltanto per emendare errori della precedente dichiarazione e sulla necessità dell'istanza di rimborso per correggere errori delle dichiarazioni anteriori a quella precedente.
di A. Bologna, nota a Corte di Giustizia UE, Sez. X, 16 giugno 2016, causa n. C-229/15.	È inapplicabile il termine decennale previsto per l'arricchimento senza causa per chiedere il rimborso della tassa sui marmi perché nella sentenza della Corte CE 9 settembre 2004, C-72/03 non si ravvisa alcuna contrarietà del diritto interno al diritto comunitario del tributo nella sua interezza.
Cass., sez. trib., 13 luglio 2016, n.14290, con nota di Nicola Pennella	Il disconoscimento dei documenti prodotti in giudizio da controparte deve essere esplicito e tempestivo, e, quindi, non intervenire nel grado di giudizio successivo a quello di produzione.
Cass., sez. trib., 8 luglio 2016, n.13959, con nota di Nicola Pennella	È inapplicabile il termine decennale previsto per l'arricchimento senza causa per chiedere il rimborso della tassa sui marmi perché nella sentenza della Corte CE 9 settembre 2004, C-72/03 non si ravvisa alcuna contrarietà del diritto interno al diritto comunitario del tributo nella sua interezza.
Cass., sez. trib., 8 luglio 2016, n.14010, con nota di Nicola Pennella.	Il termine per l'istanza di rimborso dei tributi speciali previsti dall'art.1, co.370, della L. 30 dicembre 2004, n.311, per il riutilizzo commerciale di documenti e dati catastali e ipotecari è quello biennale e decorre dalla data di pagamento e non da quella di pubblicazione della sentenza del TAR di annullamento della relativa tariffa
di V. Capozzi, nota a Cass., sez. trib., 27 marzo 2015, n.6233.	Servizi di distribuzione del gas metano: detraibile l'IVA assolta sui canoni di concessione